

Newsletter n. 23 del 18 Agosto 2010

1. Firma digitale – Dal 3 settembre 2010 in vigore nuove regole tecniche – Le smart-card con il numero di serie 1202... andranno sostituite

La **deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009**, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009, ha modificato la normativa relativa alla firma digitale cambiando i formati delle firme.

Dal **3 settembre 2010** (data di entrata in vigore della deliberazione) dovranno essere sostituiti i programmi di firma dei documenti per poter apporre le nuove firme e verificare tutti i documenti firmati.

Nel dettaglio la deliberazione prevede l'utilizzo di nuovi algoritmi matematici e nuovi formati dei dati per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza, mantenendo inalterato il valore legale delle firme.

Queste nuove funzioni sono supportate da tutte le *Smart Card* e dalle *Business Key* distribuite, **tranne** che dalle **smart card con numero di serie che inizia con 1202...** (il numero di serie è riportato sulla carta).

I possessori di queste carte dovranno rivolgersi al più vicino Ufficio di Registrazione per richiedere il rilascio di un **nuovo dispositivo** (business key o smart card) alle condizioni e tariffe in vigore.

Ricordiamo che la deliberazione n. 45/2009 è stata successivamente modificata da DigitPA (ente che ha assunto le funzioni del CNIPA) con **determinazione n. 69 del 28 luglio 2010**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2010.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due deliberazioni si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Firma digitale.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4>

2. Manovra correttiva 2010 – Apportate modifiche anche alla legge antiriciclaggio

Con decorrenza dal 31 maggio 2010, cioè dall'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sono scattati i "**nuovi limiti**" per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio.

L'art. 20 della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, ha modificato l'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 23 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 apportando modifiche sostanziali.

Il precedente limite pari a 12.500,00 euro è stato ridotto a **5.000,00 euro**. A partire da tale data l'uso del contante e dei titoli al portatore devono essere, pertanto, inferiori alla nuova soglia massima.

In sostanza la soglia è scesa da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro dopo che già il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, era intervenuto per riportare la soglia a 12.500,00 euro rispetto al limite allora vigente pari sempre a 5.000,00 euro.

Ulteriori novità hanno poi interessato anche le relative **penalità**. In particolare è stato modificato l'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 231/2007 disponendo l'aumento delle sanzioni minime. Tale aumento è stato graduato, in alcuni casi anche fino a cinque volte, in relazione all'entità della violazione commessa.

Per maggiori approfondimenti proponiamo la lettura di un articolo a cura di Nicola Forte. Se vuoi scaricare l'articolo clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

http://www.ipsoa.it/shared/redirectdownLoad.aspx?nomefile=p64_2010_32_61_66.pdf

3. Manovra correttiva 2010 - Previsti obblighi formativi per l'apertura di rivendite di tabacchi

Secondo quanto stabilito, in un primo tempo, dall'art. 1, comma 4, del **D.L. 23 giugno 2010, n. 94**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010 e in vigore dal 24 giugno 2010, e, successivamente, dall'art. 55, comma 2-quinquies, della **legge 30 luglio 2010, n. 122**, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", che ha apportato modifiche **all'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293**, al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, non può gestire un **magazzino di vendita o una rivendita di tabacchi** chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, **l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione**.

I corsi di formazione, che saranno obbligatori per i nuovi soggetti assegnatari di magazzini o rivendite, saranno disciplinati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Generi di monopolio – Apertura e conduzione di rivendite di generi di monopolio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=127>

4. Avvio della “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) – Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010**, con la quale ha fornito le prime indicazioni in merito all'impatto, sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Vengono fornite indicazioni in merito all'applicazione del regime della SCIA:

- 1) alle **attività regolamentate** (*impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio*);
- 2) alle **attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere**;
- 3) alle **attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Semplificazione amministrativa** - Legge n. 241 del 1990 - Modifiche e problematiche connesse

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=419>

5. Nasce l' ISPRA dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM – Emanato il regolamento sul funzionamento dell'Istituto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, il **Decreto 21 maggio 2010 n. 123** del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante "*Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

Dopo due anni di gestione "commissariale" il Ministero dell'ambiente ha definito il **regolamento di funzionamento** dell' "ISPRA", l'istituto che ha assorbito compiti e personale di "APAT" (*Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici*), "INFS" (*Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*) e "ICRAM" (*Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare*).

Il D.M. n. 121/2010 ha fissato organi, funzioni e compiti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito dal D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (articolo 28).

L'ente pubblico, che svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione in materia ambientale, è sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministro dell'ambiente che detta le direttive generali cui deve attenersi l'istituto.

Per maggiori approfondimenti clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://www.apat.gov.it/site/it-it/APAT/L'Istituto - ex APAT/>

6. Rifiuti – Pubblicato il terzo decreto correttivo del “Codice ambientale”, in vigore dal 26 agosto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 (Suppl. Ord. n. 184) il **D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128**, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Il decreto apporta modifiche sostanziali al D. Lgs. n. 152/ 2006, e precisamente alla **Parte Prima** (art. 1), alla **Parte Seconda** (art. 2) e alla **Parte Quinta** (art. 3), con la sostituzione di alcuni Allegati della Parte Seconda (Allegati VIII, IX, X, XI e XII) e della Parte Quinta (Allegato IV). A distanza di oltre due anni dalla integrale riscrittura della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, il Legislatore ha nuovamente modificato la normativa in materia di **Valutazione di Impatto Ambientale** (VIA) e di **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) e ha dettato nuove disposizioni in materia di **inquinamento atmosferico** (con novità anche sanzionatorie). In modo altrettanto radicale, viene modificata la disciplina in materia di **Autorizzazione Integrata Ambientale** (AIA) procedendo all'abrogazione del D. Lgs. n. 59/2005 e dando integrale attuazione alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (direttiva IPPC). Le Regioni hanno tempo 12 mesi per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dal legislatore.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Albo nazionale dei gestori ambientali**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

7. Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici - Emanata una determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Le pubbliche amministrazioni devono rispettare i termini di pagamento contrattuali nei confronti di imprese e fornitori.

Lo ha ribadito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che ha approvato la **determinazione n. 4 del 7 luglio 2010**, recante "Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010, in cui richiama le stazioni appaltanti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Tale legge ha, infatti, dato attuazione all'articolo 26 della legge 1 marzo 2002 n. 39, che delegava il Governo ad attuare la direttiva dell'unione europea 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per maggiori approfondimenti e per scaricare il testo della determinazione dell'AVCP n. 4/2010 clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ritardi_pagamenti_pa/index.html

8. Attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. - Approvata la regola tecnica di prevenzione incendi

Con il **D.M. 27 luglio 2010** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, **aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonchè degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.**

Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al presente decreto si applicano alle attività commerciali di **nuova realizzazione**.

Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni:

- a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto con l'annesso allegato si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Prevenzione incendi – Regole tecniche

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=129>

9. Direttiva servizi - Nuova disciplina dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande – Recepimento da parte della Regione Veneto

L'**art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59**, di recepimento della "Direttiva Servizi", entrato in vigore il giorno 8 maggio 2010, ha disciplinato i requisiti necessari ai fini dell'esercizio delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

La **Regione Veneto**, con **Delibera della Giunta regionale n. 2029 del 3 agosto 2010**, ha fornito i criteri di indirizzo e interpretativi della nuova normativa e ha dettato la nuova disciplina dei corsi di formazione professionale abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Con la stessa delibera è stato anche approvato il **Piano di Studi del corso di formazione** per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché le disposizioni operative inerenti la verifica dei requisiti di ammissione al relativo percorso formativo agevolato (Allegato A).

La Regione Veneto è la prima Regione che interviene sull'argomento dopo che con il D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della "Direttiva Servizi", sono stati rideterminati ed unificati i requisiti per l'esercizio del commercio e dell'attività di somministrazione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della deliberazione e dell'Allegato A si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Direttiva servizi 2006/123/CE – Recepimento da parte delle Regioni.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=430>

10. Terremoto dell'Abruzzo - L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla ripresa dei versamenti tributari e contributivi

Fissate le regole per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti (**compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio**) dei contribuenti della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Sono previsti tempi diversi, a seconda che si tratti di contribuenti fuori o all'interno del cratere sismico.

I tempi e le modalità sono indicati nella **Circolare 44/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 agosto 2010**.

I chiarimenti riguardano i seguenti contribuenti:

- 1) con domicilio fiscale nei cosiddetti "**comuni fuori cratere**" e istituti di credito e assicurativi, per i quali la sospensione è finita il 30 novembre 2009;
- 2) con domicilio fiscale nei cosiddetti "**comuni del cratere**" nei confronti dei quali la sospensione è finita il 30 giugno 2010;
- 3) **contribuenti per i quali la sospensione è stata prorogata al 20 dicembre 2010**, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Imposte, diritti e tasse** - Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

11. Assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta Nazionale di Servizi - Parere favorevole e osservazioni allo schema di decreto da parte delle Regioni

Dopo il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (documento del 21 gennaio 2010), con alcune osservazioni, il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione recante **modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta Nazionale dei Servizi** (legge 24 novembre 2003, n. 326) ha ricevuto un parere favorevole anche dalle Regioni (nella Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2010) che hanno però formulato alcune osservazioni contenute in un documento che è stato consegnato al Governo.

Il decreto consente alle Regioni, mediante il ricorso ad un'unica tessera con microprocessore (smart card) che riunisce le funzioni di Tessera Sanitaria (TS) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), di diffondere con modalità omogenee uno strumento sicuro per l'accesso ai servizi in rete.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** - Tessera Sanitaria e Tessera Europea di Assicurazione Malattia.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=409>

12. Tessere personali di riconoscimento (Mod. ATe) – Pubblicato il decreto che stabilisce le regole tecniche per il rilascio in formato elettronico

Con **D.P.C.M. 24 maggio 2010**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2010, sono state stabilite le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al D.P.R. n. 851/1967 (**Modello ATe**), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali nonché al personale militare in attività di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.

Il Modello ATe è **valido cinque anni** ed è rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B annesso al decreto.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Rilascio della Tessera personale di riconoscimento.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=437>

13. Il Garante del Contribuente – On-line una miniguida in formato pieghevole

Il Garante del contribuente, previsto dall'art. 13 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), è oggi presente in tutte le Regioni d'Italia.

Il Garante ha la propria sede presso ogni direzione regionale delle Entrate e nelle strutture analoghe delle province autonome di Trento e Bolzano.

Esso ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.

In un **depliant pieghevole**, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, sono disponibili tutte le informazioni necessarie per **contattare il Garante del Contribuente**: l'indirizzo, il numero di telefono, la casella di posta elettronica e, inoltre, i chiarimenti sul ruolo svolto da questa importante figura nata per tutelare il contribuente.

Il pratico pieghevole è scaricabile dal sito internet dell'Agenzia, nella sezione riservata alle guide o, per chi preferisce il formato cartaceo, disponibile presso i principali uffici finanziari e nelle sedi del Garante.

Per scaricare il pieghevole clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/a7013780437b7b3286e8de0fed34e6d5/pieghevole+garante+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a7013780437b7b3286e8de0fed34e6d5>

14. Occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici – Nuova Circolare del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione e della comunicazione – Direzione Generale della prevenzione sanitaria, facendo

seguito alla circolare del 17 marzo 2010, Prot. 0012486, ha emanato la **circolare 6 agosto 2010, Prot. 0035648**, fornendo le nuove considerazioni espresse dal Consiglio Superiore di Sanità sull'argomento.

Il provvedimento è stato inviato agli esercenti della sale cinematografiche, ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL ed al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute (NAS).

Nella Circolare si sottolinea che il Consiglio, constatata la presenza in commercio di diverse tipologie di occhiali 3D nonché la diversa tipologia di materiali con i quali questi sono realizzati, e preso atto delle diverse indicazioni riportate dai produttori in merito al riutilizzo o meno degli stessi occhiali, ha ribadito la necessità di una **speciale attenzione ai possibili rischi di trasmissione di infezioni** ed ha auspicato che le tecniche produttive possano evolvere garantendo, ove possibile, l'approccio monouso.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due circolari si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** - Occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=439>

15. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea

Come noto, dal **1° maggio 2010** sono applicabili le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea, contenute nel Titolo II del **regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004** (articoli da 11 a 16) e nel Titolo II del **regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009** (articoli da 14 a 21).

L'INPS, con la **Circolare n. 105 del 3 agosto 2010** ha trasmesso il testo di una Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea che ha l'obiettivo di fornire in particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti un agile strumento di lavoro che aiuti a stabilire la legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri.

La Guida, dal titolo "**La legislazione applicabile ai lavoratori nell'Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera**", si divide in tre Parti:

- la Iª Parte riguarda il distacco del lavoratore;
- la IIª Parte riguarda lo svolgimento di un'attività in due o più Stati membri;
- la IIIª Parte riguarda le procedure di risoluzione delle controversie relative alla legislazione applicabile.

Per scaricare il testo della guida clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

http://www.inps.it/CircolariZIP/circolare%20numero%20105%20del%2003-08-2010_Allegato%20n%201.pdf